



REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

QUARTA SEZIONE PENALE

Composta da

DONATELLA FERRANTI

- Presidente -

Sent. n. sez. 582/2026

BRUNO GIORDANO

CC - 23/04/2026

DONATO D'AURIA

R.G.N. 6701/2026

FRANCESCO LUIGI BRANDA

ANNA LUISA ANGELA RICCI

- Relatore -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

[REDACTED]

avverso l'ordinanza del 26/05/2025 della Corte d'appello di Catanzaro

Udita la relazione svolta dal Consigliere Anna Luisa Angela Ricci;

lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale Francesca Costantini,

con cui ha chiesto il rigetto del ricorso.



RITENUTO IN FATTO

1. La Corte d'Appello di Catanzaro ha rigettato la richiesta di riparazione, ai sensi dell'art. 314 cod. proc. pen., presentata nell'interesse di [REDACTED] con riferimento alla detenzione da costui subita (dal 3 dicembre 2013 al 4 dicembre 2014 in stato di custodia cautelare in carcere e dal 4 dicembre 2014 al 31 luglio 2015 in regime di arresti domiciliari) in un procedimento penale nel quale gli erano stati contestati il reato di cui agli artt. 110, 81 cpv cod. pen. 86, 87 d.P.R. n. 570/1960 e 7 d.l. 152 /1991 (capo 5) e il reato di cui all'art. 416 bis cod. pen. (capo 9).

Secondo l'accusa, [REDACTED] faceva parte di un'associazione a delinquere di stampo mafioso, la cosca [REDACTED] di [REDACTED] la cui esistenza e operatività era stata riconosciuta da numerose sentenze penali e aveva stipulato accordi elettorali volti a reperire voti per il candidato sindaco [REDACTED] in cambio di futuri favori e agevolazioni della consorteria da parte della amministrazione comunale.

1.1. Con sentenza del Tribunale di Crotone del 22 settembre 2015, [REDACTED] era stato assolto da entrambi i reati su indicati con la formula perché il fatto non sussiste. Con sentenza del 27 maggio 2019, divenuta irrevocabile il 27 maggio 2021, la Corte di appello aveva confermato la pronuncia assolutoria.

1.2. La Corte della riparazione ha rigettato la domanda, ravvisando nella condotta di [REDACTED] consistita nell'aver intrattenuto rapporti con appartenenti alle forze dell'ordine e, in particolare, con [REDACTED] e [REDACTED] quest'ultimo appartenente alla Polizia di Stato in servizio presso la Questura di Cosenza, entrambi condannati per le vicende in questione in ordine ai reati di rivelazione del segreto di ufficio e favoreggiamento personale, al fine di acquisire notizie ed informazioni riservate e coperte da segreto inerenti indagini e vicende giudiziarie di interesse della cosca.

2. La difesa dell'interessato ha proposto ricorso, a mezzo del difensore, formulando quattro motivi.

2.1. Con il primo motivo, ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla sussistenza della condizione ostativa. Il ragionamento della Corte per cui i contatti di [REDACTED] con le forze dell'ordine avevano ingenerato una falsa apparenza di attività illecita sarebbe viziato da errore logico e giuridico. Secondo il difensore il Gip aveva desunto la gravità indiziaria per il reato di partecipazione all'associazione associazioni mafiosa dalle circostanze emerse in relazione alle conversazioni valorizzate per il voto di scambio e solo marginalmente dai contatti con [REDACTED] e [REDACTED] che erano stati citati come



mero elemento di contorno. Senza la errata valutazione delle intercettazioni relative al presunto patto elettorale mafioso, la misura non sarebbe stata emessa, sicché sarebbe illogico individuare la causa dell'errore in condotte, quali i rapporti con i poliziotti, che da sole non erano valse a giustificare l'adozione della misura della custodia in carcere per il reato di associazione mafiosa. Il giudice di merito aveva chiarito che le conversazioni interpretate come scambio di voti non erano altro che fisiologica attività di propaganda politica priva di metodo mafioso. Venuto meno il reato di voto di scambio, l'accusa di associazione mafiosa si era svuotata.

2.2. Con il secondo motivo, ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione per avere la Corte violato il giudicato assolutorio e operato una rivalutazione di elementi probatori già neutralizzati dal giudice di merito. Il difensore ricorda che la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che non possono essere considerate ostative al diritto all'indennizzo condotte escluse sul piano fattuale o ritenute non provate con la sentenza assolutoria. Nel caso in esame la Corte di appello avrebbe operato una inammissibile rivalutazione peggiorativa di un dato probatorio, ovvero i contatti fra [REDACTED] e le forze dell'ordine, che il giudice della cognizione aveva esplicitamente neutralizzato, ritenendolo insufficiente ai fini dell'integrazione della fattispecie associativa.

2.3. Con il terzo motivo ha dedotto la violazione di legge il vizio di motivazione in ordine alla prevedibilità in concreto dell'evento detentivo. La Corte della riparazione avrebbe omesso di verificare la prevedibilità dell'evento detentivo, ovvero la custodia cautelare in ordine al reato di cui all'art. 416 bis cod. pen. rispetto alla condotta tenuta. La Corte non avrebbe considerato che [REDACTED] non poteva ragionevolmente prevedere che una condotta di ingerenza investigativa venisse travisata fino al punto da essere sussunta nella fattispecie associativa.

2.4. Con il quarto motivo ha dedotto la violazione di legge e di particolare dell'articolo 6 della CEDU in relazione alla presunzione di innocenza. L'ordinanza impugnata secondo il difensore viola tale disposizione, laddove fonda il rigetto su argomentazioni che nella sostanza mettono in dubbio l'innocenza dell'imputato accertata con sentenza irrevocabile. Nel caso Sekanina, la CEDU ha stabilito che negare l'indennizzo sulla base di un sospetto che sopravvive alla assoluzione viola la presunzione di innocenza. Nella sentenza Del Latte c. Italia del 24/04/2001 la CEDU ha condannato il nostro paese proprio per una motivazione analoga a quella oggi impugnata.

Nella sentenza Allen c. Regno Unito del 12/07/2013, la Grande Camera ha chiarito che il discrimine risiede nel linguaggio utilizzato. Se la motivazione del diniego implica che l'assoluzione sia avvenuta solo per insufficienza di prove o per errore tecnico, lasciando intatta la sostanza dell'accusa, vi è violazione.



Nel caso in esame, la assoluzione era stata piena per entrambi i reati ascritti e ciò nonostante l'ordinanza impugnata ha imputato ad [REDACTED] di avere creato l'apparenza della partecipazione ad una associazione mafiosa, valorizzando contatti che secondo i giudici del merito non avevano provato alcunché.

3. Il Procuratore generale, in persona del sostituto Francesca Costantini, ha rassegnato conclusioni scritte con cui ha chiesto il rigetto del ricorso.

4. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, per il tramite dell'Avvocatura dello Stato, ha presentato una memoria con cui ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi il ricorso.

Il difensore del ricorrente ha presentato una memoria con cui ha insistito per l'accoglimento del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso non supera il vaglio di ammissibilità.

2. La Corte di appello, con l'ordinanza impugnata, ha operato il raffronto fra le circostanze e gli elementi indiziari valorizzati dal giudice della cautela e i dati di fatto ritenuti accertati dal giudice del merito nella sentenza assolutoria e ha, indi, ravvisato la condizione ostativa alla riparazione in alcune condotte del ricorrente, ritenute provate nel loro accadimento fattuale.

In particolare la Corte ha preso le mosse dall'esame dei gravi indizi di colpevolezza posti a fondamento della misura indicati:

- nelle conversazioni intercettate da cui emergevano condotte dello stesso [REDACTED] volte a reperire voti per il candidato sindaco [REDACTED]
- nelle conversazioni intercettate che documentavano i contatti del ricorrente con appartenenti alle forze dell'ordine da cui si faceva rivelare particolari sulle indagini in corso che riguardavano la cosca;
- nelle dichiarazioni del collaboratore di giustizia [REDACTED] il quale lo aveva indicato come componente della famiglia con il grado di sgarro;
- negli investimenti di notevole portata effettuati da [REDACTED] nei settori più vari, del tutto sproporzionati rispetto alle capacità reddituali.

Indi, la Corte ha rilevato che nelle sentenze assolutorie di primo e di secondo grado si dà atto che [REDACTED] aveva effettivamente intrattenuto rapporti con le forze dell'ordine e che nel corso delle conversazioni intercettate con [REDACTED] e [REDACTED] usando un linguaggio cifrato, aveva acquisito con precisione e sistematicità informazioni rilevanti inerenti procedimenti penali in corso, pur



sottolineandosi che detta condotta non era sufficiente a fare ritenere integrata la fattispecie associativa allo stesso ascritta (così pag. 83 sentenza di primo grado e pag. 66. sentenza di secondo grado).

La Corte ha, dunque, osservato che erano stati accertati nel giudizio di cognizione i rapporti illeciti fra il ricorrente e i condannati [REDACTED] e [REDACTED] e ha valutato tali rapporti come espressione di una grave colpa, ostativa rispetto alla riparazione.

3. Il percorso argomentativo così adottato appare esente dalle censure dedotte.

3.1. I primi tre motivi, da trattare unitariamente in quanto tutti afferenti alla sussistenza della condizione ostativa, sono infondati.

Quanto alla individuazione delle condotte ostative, la Corte, in ossequio al principio per cui il giudice della riparazione per l'ingiusta detenzione, per stabilire se chi l'ha patita vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione ex ante - e secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito - non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale (Sez. 4 n. 9212 del 13/11/2013, dep. 2014, Rv. 259082), ha dato rilievo a comportamenti del ricorrente come emersi in sede di giudizio di cognizione. Se è vero che il giudice della riparazione non può valorizzare elementi di fatto la cui verifica sia stata esclusa dal giudice di merito, ovvero anche solo non accertata al di là di ogni ragionevole dubbio (Sez. 4, n. 12228 del 10/01/2017, Rv. 270039; Sez. 4, n. 46469 del 14/09/2018, Rv. 274350), è altrettanto vero che la Corte ha chiarito come le condotte *supra* descritte fossero state, appunto, accertate nel loro accadimento fattuale.

Sotto un primo profilo, il ricorrente contesta l'efficacia sinergica delle condotte valorizzate dalla Corte, assumendo che il Gip avrebbe fondato i gravi indizi di colpevolezza su altri elementi ed in particolare sulle conversazioni inerenti alla richiesta di voti per l'elezione del sindaco. La censura è manifestamente infondata, in quanto, come già osservato, nell'ordinanza impugnata il giudice della cautela aveva menzionato tali condotte come facenti parte del compendio indiziario su cui si era fondata la misura cautelare. Con approccio metodologico corretto la Corte ha dato atto che i rapporti e la richiesta di informazioni da parte di [REDACTED] a [REDACTED] e [REDACTED] in ordine ad indagini rilevanti per la cosca [REDACTED] erano stati presi in esame quali elementi rilevanti a fondare la gravità indiziaria della partecipazione del ricorrente a detta cosca, in uno con altri elementi, quali le



richieste di voti documentate dalle intercettazioni telefoniche. Né rileva che l'ordinanza di applicazione della misura si fosse fondata anche su altri elementi, posto che l'art. 314 cod. proc. pen. prevede che il diritto alla riparazione per l'ingiusta detenzione non spetti a chi via abbia dato causa o anche solo concorso a darvi causa con dolo e colpa grave.

Sotto altro profilo, il ricorrente rileva che le condotte individuate erano state ritenute insufficienti a fondare la affermazione della penale responsabilità, in tal modo confondendo il piano del giudizio di merito con quello del giudizio riparatorio. Il giudice della riparazione, invero, deve esaminare condotte che, con riguardo al tipo di giudizio rimesso al giudice della cautela, abbiano creato un'apparenza di reato, a nulla rilevando che quegli stessi elementi siano stati ritenuti dal giudice del merito insufficienti a fondare una pronuncia di condanna (in tal senso, da ultimo, Sez. 4, n. 2145 del 13/01/2021, Rv. 280246 secondo cui "Nel giudizio avente ad oggetto la riparazione per ingiusta detenzione, ai fini dell'accertamento della condizione ostativa del dolo o della colpa grave, può darsi rilievo agli stessi fatti accertati nel giudizio penale di cognizione, senza che rilevi che quest'ultimo si sia definito con l'assoluzione dell'imputato sulla base degli stessi elementi posti a fondamento del provvedimento applicativo della misura cautelare, trattandosi di un'evenienza fisiologicamente correlata alle diverse regole di giudizio applicabili nella fase cautelare e in quella di merito, valendo soltanto in quest'ultima il criterio dell'aldilà di ogni ragionevole dubbio").

Infine, sotto un terzo profilo, il ricorrente contesta la prevedibilità, al momento della condotta, da parte del ricorrente, dell'adozione del provvedimento restrittivo della libertà personale. La Corte, con motivazione coerente e non manifestamente illogica, ha ritenuto che l'aver intrattenuto rapporti sistematici con pubblici ufficiali infedeli per acquisire notizie riservate su indagini in corso su una cosca sia condotta gravemente colposa, idonea a ingenerare nell'autorità procedente il convincimento della intraneità alla consorteria mafiosa, con rapporto di causa-effetto rispetto alla misura applicata. A tale percorso argomentativo, il ricorrente oppone una censura aspecifica e meramente avversativa, senza indicare ragioni in fatto o in diritto tali da minarne la tenuta logica.

4. Il quarto motivo con cui si deduce la violazione di legge ed in particolare dell'art. 6 CEDU è inammissibile per plurime convergenti ragioni.

In primo luogo la inosservanza di norme della CEDU non è prevista tra casi di ricorso dall'art. 606 cod. proc. pen. e può soltanto costituire fondamento di una questione di legittimità costituzionale (ex plurimis Sez. 2 n. 12623 del 13/12/2019, dep. 21/04/2020, Rv. 279059 - 01).



In ogni caso la censura è manifestamente infondata. Vero è che il giudizio di riparazione modellato dall'art. 314, comma 1, cod. proc. pen. è strutturalmente fondato sull'accertamento della estraneità al reato del richiedente. Ne consegue che l'attribuzione esplicita della responsabilità penale in sede di giudizio riparatorio determina la violazione dell'accertamento definitivo della innocenza in sede di giudizio penale ed è altresì in contrasto con principi elaborati dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo in materia di presunzione di innocenza, attraverso i quali sono stati definiti anche i confini invalicabili del linguaggio motivazionale. La Corte Edu, nella sentenza Episcopo contro Italia del 19/12/2024, ai paragrafi 121-126 ha delineato la duplice dimensione della tutela accordata dall'articolo 6, § 2, della Convenzione e ha chiarito che la presunzione di innocenza opera, quale presidio procedurale che attraversa l'intero processo penale, ma persegue anche il fine di proteggere coloro che sono stati assolti da un'accusa penale, o nei cui confronti è stato disposto il non luogo a procedere, dall'essere trattati dai pubblici ufficiali e dalle autorità come se fossero effettivamente colpevoli del reato di cui sono stati accusati (per una disamina approfondita del tema cfr. Sez. 4, n. 469 del 26/11/2025, dep. 2026, Rv. 289148 – 02).

Tuttavia nell'ordinanza impugnata non si ravvisano espressioni o argomentazioni che mettano in discussione l'innocenza dell'istante accertata con sentenza irrevocabile. La Corte di appello ha costantemente ribadito che l'oggetto del giudizio di riparazione non è la responsabilità penale, bensì la verifica della sussistenza di una condotta dolosa o gravemente colposa causalmente rilevante ai fini della misura cautelare. La valorizzazione, in tale prospettiva, di condotte ritenute penalmente irrilevanti non si traduce in un giudizio di "quasi-reità", come sostenuto dalla difesa, ma si colloca nell'alveo del giudizio autonomo consentito dall'art. 314 cod. proc. pen.

5. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente, ex art. 616 cod. proc. pen. Tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il ricorrente non versasse in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve essere disposto a suo carico, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere di versare la somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende, somma così determinata in considerazione delle ragioni di inammissibilità.

Non si ritiene di dover procedere alla liquidazione delle spese sostenute dal Ministero resistente. La memoria depositata, infatti, si limita a riportare principi giurisprudenziali in materia di riparazione per ingiusta detenzione senza



confrontarsi con i motivi di ricorso, sicché non può dirsi che l'Avvocatura dello Stato abbia effettivamente esplicitato, nei modi e nei limiti consentiti, un'attività diretta a contrastare la pretesa del ricorrente (sull'argomento, con riferimento alle spese sostenute nel giudizio di legittimità dalla parte civile, da ultimo, Sez. U, n. 877 del 14/07/2022 dep. 2023, Rv. 283886; Sez. U., n. 5466, del 28/01/2004, Rv. 226716; Sez. 4, n. 36535 del 15/09/2021, Rv. 281923; Sez. 3, n. 27987 del 24/03/2021, Rv. 281713).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Nulla per le spese in favore del ministero resistente.

Deciso il 23 aprile 2026

Il Consigliere estensore
Anna Ricci

Il Presidente
Donatella Ferranti

